



TRIBUNALE DI SALERNO

IL G.D.

LETTO IL RICORSO FOMULATO DA:

- 1) CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore
P.Iva 03151600651**

rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Morena

RICORRENTE

VISTA L'ISTANZA:

Voglia il Tribunale di Salerno, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, per le causali di cui in narrativa,

in via preliminare d'urgenza

- disporre la sospensione delle procedure esecutive istruite nei confronti dell'istante Consorzio pendenti dianzi al Tribunale di Salerno;

in via principale

- + dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14-*ter* L. 3/12 e succ. mod.;
- + disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- + indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento *medio tempore* dell'Ente ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- + nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;



- ✚ stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del pedissequo decreto;
- ✚ ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio dell'Ente istante; ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

PRONUNCIA IL SEGUENTE

DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIESL. 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla cita normativa;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l'inventario o la relazione dell'OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell'art.14-quinquies L.n.3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso;

rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l'esdebitazione del debitore;

considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti;



Considerato che la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi contiene: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
lette le conclusioni formulate dal ricorrente;

Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
6. l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

Rammentato che, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l'integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell'ambito di questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano;

ritenuto che il ricorrente abbia provato: 1) la propria natura di ente pubblico; 2) l'intervenuto svolgimento di attività economica; 3) l'assenza in concreto ed in astratto del fine di lucro;

considerato che in giurisprudenza è pacifico (cfr., da ultimo anche Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016) che l'insolvenza dell'ente pubblico economico, anche se deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consenta di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento anche quando siano stati attivi in settori commerciali;

ritenuto utile riportare il passaggio motivazionale (cfr., Tribunale di Catania, sesta sezione civile, decreto di omologa n. cronol. 399/2018 del 21.03.2018) centrale del decreto di omologa della proposta di accordo formulata (con l'ausilio dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) "Teatro Stabile di Catania":



(omissis) ... si fa riferimento alla sentenza n. 2326 del 2016, pronunciata dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino.

In tale sentenza, il giudice amministrativo ha affermato che “ Nel nostro ordinamento, anche in ragione dell'influenza del diritto europeo, non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico. La valorizzazione del profilo funzionale relativo alle finalità perseguite porta a individuare diverse nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo e, per ciascuna pubblica amministrazione, una possibile articolazione della natura, pubblica o privata, in ragione della specifica disciplina applicabile. Un primo ambito settoriale che può venire in rilievo, influenzato dal diritto europeo, è quello relativo ai contratti di lavori e servizi pubblici; il legislatore europeo, in ossequio al principio dell'autonomia organizzativa degli Stati membri, demanda a essi l'individuazione dei soggetti che devono qualificarsi come organizzazioni pubbliche. Altro ambito settoriale, di ispirazione anch'esso europeo, appare costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità. L'analisi della legislazione settoriale conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria "costituzione pubblica"; il "controllo pubblico"; la mancanza del "prezzo economicamente significativo " e, cioè, la mancata copertura di una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei proventi delle vendite.”

Ritenuto che il Teatro Stabile di Catania rientra a pieno nella descritta categoria, sia in ragione degli Enti che lo finanziano che dei criteri di gestione;

Ritenuto che, pertanto, la natura di ente pubblico impedendo l'invocata applicazione delle norme sul fallimento consente l'accesso alle procedure l. 3/2012; ... (omissis);

ritenuto che si debba condividere la tesi che la mera esclusione dell'applicazione delle norme sul fallimento consenta l'accesso alle procedure l. 3/2012 in quanto (sotto un primo profilo è agevole osservare che) è stata normativamente disposta l'inammissibilità della domanda ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a “*procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*” mentre non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell'ente pubblico; parimenti milita (sotto un secondo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento l'assenza del fine di lucro come per le associazioni e per le fondazioni anche se va condivisa la tesi che si debba sempre in concreto, il che qui è



provato, riscontrare l'effettiva assenza del fine di lucro come nel caso di specie;
soprattutto (sotto un terzo es estremamente significativo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento la scrupolosa valutazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;
rammentato, nell'ottica dell'individuazione dei principali effetti: a) che dopo la chiusura della procedura l'ente sarà in concreto esdebitato; b) che durante la procedura l'ente non sarà assoggettabile a procedure esecutive; c) che la liquidazione avviene nelle forme e con le garanzie concorsuali secondo un piano approvato nelle prescritte forme; d) che il debitore potrà valutare se formulare istanze di falcidia dei crediti tribuari;
ritenuto conclusivamente che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione in uno al riconoscimento di quello oggettivo in quanto l'ente in liquidazione ha uno sbilancio patrimoniale di oltre € 20 milioni (in quanto a fronte di un attivo di circa € 39 milioni emerge un passivo di quasi € 60 milioni);
dato atto infine che tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla co_pendenza di ricorsi prefallimentari e domande di accesso alle procedure minori si debba ritenere che l'ufficio giudiziario debba sempre esaminarle contestualmente ma possa riunirle solo qualora i provvedimenti siano entrambi o monocratici o collegiali il che in questo caso non è possibile proprio per la natura monocratica questo provvedimento;

PQM

1. **dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di:**

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore
P.Iva 03151600651

2. **nomina liquidatore**, tenuto conto delle significative problematiche giuridiche del caso e delle significative esperienze in plurimi ruoli nei diversi settori del diritto concorsuale e del diritto dell'esecuzione, **l'avv. Maria Farina**, C.F.: FRNMRA65R71H703G, del foro di Salerno;



3. precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies, oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
4. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
5. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
6. autorizza la ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Battipaglia (SA) alla Via Antonio Meli 12 e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile
7. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod. ;
8. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
9. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
10. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
11. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
12. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
13. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;



14. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del GD con emissione dei mandati;
15. precisa che le vendite devono essere nella forma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
- 16. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- 17. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale della domanda e di questo provvedimento;**
18. Ordina di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il creditore procedente nei procedimenti di esecuzione sospesi ed il creditore procedente nei ricorsi prefallimentari;
19. invita il liquidatore a valutare se siano opportune forme di pubblicità ulteriori;
20. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
21. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
22. Si comunichi alla parte istante ed al professionista nominato.
23. Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale.

24/07/2020

Il Giudice Delegato
Giorgio Jachia

